

Delibera 25 marzo 1998, n.28

**RIDETERMINAZIONE DELLE MODIFICAZIONI TARIFFARIE
ADOTTATE CON I PROVVEDIMENTI DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 14 DICEMBRE 1993, N. 15
E 29 DICEMBRE 1993, N. 17**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 marzo 1998,

Premesso che l'art. 5, comma 2, del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 (di seguito: legge n. 122/97), stabilisce che l'Autorità per energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ridetermini le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti 14 dicembre 1993, n.15 (di seguito: CIP n. 15/93) e 29 dicembre 1993, n.17 (di seguito: CIP n. 17/93), ferma restando l'articolazione delle tariffe;

il comma 3 del medesimo articolo dispone che il provvedimento dell'Autorità deve essere adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481 (di seguito: legge n. 481/95), "in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entità complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati dall'articolo 1, comma 1, della legge medesima legge n. 481 del 1995";

il successivo comma 4 prevede che l'Autorità "nell'assumere le rideterminazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare le differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3";

con delibera 4 luglio 1997, n. 77/97, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione del provvedimento previsto dalla legge n.122/97;

Visto il contratto di programma stipulato tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel in data 10 aprile 1991 ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la delibera dell'Autorità 16 maggio 1997, n. 44/97, in base alla quale è stato approvato il Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi;

Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, in base alla quale sono

state approvate Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di sua competenza;

Considerato l'esito del procedimento avviato con la sopra richiamata delibera 4 luglio 1997, n. 77/97, in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati ovvero dall'esame dei documenti da questi consegnati;

Considerato che:

all'Autorità è stato affidato il compito di rideterminare con proprio provvedimento le modificazioni tariffarie adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93 previo accertamento, riferito "alla data dei provvedimenti adottati dal CIP", dell'entità complessiva delle modificazioni giustificate in relazione ad obiettivi come definibili al momento dell'adozione dei citati provvedimenti e mediante un'istruttoria basata sui dati previsionali disponibili in tale momento con riferimento al periodo di presumibile vigenza dei provvedimenti stessi così come risultante dalla prassi e dalle disposizioni in materia;

tale accertamento, da svolgere nel rispetto delle procedure stabilite dalla stessa Autorità in base alla sua legge istitutiva, deve essere informato a parametri valutativi più ampi rispetto a quelli prescritti per le determinazioni del CIP in quanto riferito ad obiettivi di equilibrio economico-finanziario dei soggetti esercenti il servizio da armonizzare con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse come indicati dalla legge n.481/95;

tale accertamento deve essere svolto tenendo conto del ruolo centrale e dominante dell'Enel come soggetto esercente nel servizio elettrico nazionale;

la legge n. 122/97 esclude che il provvedimento dell'Autorità possa modificare l'articolazione delle tariffe definite dai provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93;

l'istruttoria richiesta dalla legge all'Autorità è stata svolta in una data in cui si dispone di notizie e informazioni a consuntivo e che, di conseguenza, risulta possibile effettuare controlli circa il raggiungimento di obiettivi generali e il rispetto di vincoli specifici nello svolgimento del servizio elettrico;

Ritenuto che:

nella valutazione dell'obiettivo dell'equilibrio economico si debba fare riferimento al rendimento sul patrimonio netto calcolato in modo da rappresentare la redditività economica rispetto ad una sostenibile gestione corrente del servizio elettrico; che si debbano escludere dai ricavi gli introiti tariffari riferibili alle cosiddette quote di prezzo, in quanto di natura eccezionale e non continuativa, e conferite come compensazione del mancato incremento del fondo di dotazione; e che si debbano altresì riconoscere, quali componenti degli utili di esercizio, sia gli ammortamenti ordinari per la parte eccedente i valori calcolati applicando le aliquote tecnico-economiche, sia gli ammortamenti anticipati;

nella determinazione di congruità del tasso reale atteso di rendimento sul patrimonio netto, si debba far riferimento alle metodologie comunemente utilizzate sui mercati finanziari internazionali, anche in considerazione degli obiettivi di privatiz-

zazione dell'Enel Spa indicati dal Ministro del tesoro nel documento sul riordino delle partecipazioni statali e sullo stato delle privatizzazioni trasmesso il 14 aprile 1993 dal Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

nella valutazione dell'obiettivo dell'equilibrio finanziario dei soggetti esercenti si debba fare riferimento alle previsioni, formulate alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93, dei flussi finanziari relativi agli esercizi successivi; e che si debba in particolare considerare il contratto di programma sopra richiamato che prevedeva per l'Enel spa, a fronte dei previsti investimenti, il mantenimento dell'incidenza dell'indebitamento complessivo sulle immobilizzazioni tecniche nette ad un livello non superiore a quello raggiunto nel 1989;

le determinazioni tariffarie adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93 risultino coerenti con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse così come stabiliti nel contratto di programma sopra richiamato;

alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93, l'entità complessiva delle modificazioni tariffarie sia da considerarsi giustificata in relazione al disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge n. 122/97;

Considerato altresì che il controllo condotto utilizzando i dati a consuntivo conferma il rispetto degli obiettivi economico-finanziari dell'Enel Spa quale soggetto esercente il servizio, anche in considerazione della durata del periodo di effettiva vigenza delle modificazioni tariffarie oggetto di rideterminazione;

Considerato peraltro che:

lo stesso controllo suscita riserve in ordine all'effettivo rispetto di vincoli specifici concernenti la tutela ambientale e l'uso efficiente delle risorse, così come stabilito, tra l'altro, nel contratto di programma sopra richiamato;

tali difformità non hanno rilievo per il presente provvedimento di rideterminazione delle modificazioni tariffarie;

Ritenuto che le suddette difformità potrebbero assumere rilievo per diversi e ulteriori interventi istituzionali dell'Autorità e che pertanto si rende necessario avviare un'apposita istruttoria conoscitiva volta a verificare i presupposti per tali interventi;

DELIBERA:

Articolo 1 Valutazione dell'entità complessiva delle modificazioni tariffarie

L'entità complessiva delle modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti 14 dicembre 1993, n.15, e 29 dicembre 1993, n. 17, si deve ritenere giustificata, alla data dei medesimi provvedimenti, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati dall'articolo 1, comma 1, della legge 14

novembre 1995, n. 481;

Articolo 2 Rideterminazione delle modificazioni
tariffarie

Le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti 14 dicembre 1993, n. 15, e 29 dicembre 1993, n. 17, sono rideterminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella stessa misura stabilita con tali provvedimenti con esclusione di qualsiasi forma di conguaglio.

Articolo 3 Avvio di istruttoria conoscitiva

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia un'istruttoria conoscitiva ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti di cui alla propria delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 al fine di verificare il pieno raggiungimento, o le ragioni del mancato rispetto, da parte dell'Enel Spa, di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come stabiliti, tra l'altro, nel contratto di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel stipulato in data 10 aprile 1991 a norma dell'art. 30, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e, di conseguenza, se esista materia per diversi e ulteriori interventi dell'Autorità.

Modalità e tempi di svolgimento dell'istruttoria conoscitiva sono definiti con separata deliberazione.

Articolo 4 Disposizioni finali

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Delibera 23 aprile 1998, n. 39

**AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA PER IL
TERZO BIMESTRE (MAGGIO - GIUGNO) 1998 AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 1998;

Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 19 febbraio 1998, n. 12/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1997 (di seguito: deliberazione n. 12/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";

Visto l'articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l'altro, che "Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare";

DELIBERA:

A decorrere dall'1 maggio 1998:

- a) il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo dicembre 1997 - marzo 1998, è fissato pari a 20,996 lire/Mcal;
- b) la parte B della tariffa viene ridotta del 19,60%; le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 12/98, sono proporzionalmente diminuite, con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;
- c) le aliquote relative alla componente A1 vengono aumentate, per ogni classe di

utenza, rispetto ai valori fissati dalla deliberazione n. 12/98, di un ammontare corrispondente alla diminuzione della parte B della tariffa;

d) le tabelle 1 e 3 della deliberazione n. 70/97 sono sostituite dalle seguenti.

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97

Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	Componenti inglobate della parte A	Parte B	Importo totale inglobato in tariffa
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	24,3	15,8	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	48,7	67,7	116,4
2) Forniture per usi agricoli	38,6	46,1	84,7
3) Altri usi	41,3	49,4	90,7
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	30,7	33,5	64,2
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	27,7	32,0	59,7
6) Alluminio primario	8,0	5,2	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	8,0	5,2	13,2

Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A
Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	A1	A2	A3	A3bis
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	9,8	1,5	13,0	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	26,8	1,6	20,3	7,0
2) Forniture per usi agricoli	19,7	1,6	17,3	7,0
3) Altri usi	21,3	1,7	18,3	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	15,2	1,4	14,1	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	14,5	1,1	12,1	4,8
6) Alluminio primario	2,2	2,2	3,6	—
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	1,5	1,1	3,0	—
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	—	2,3

Delibera 23 aprile 1998, n.41

**MODIFICA DEL CRITERIO DI ADEGUAMENTO PERIODICO
DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA METANO
E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA DI CUI AL
PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI
PREZZI DEL 14 NOVEMBRE 1991 N. 25**

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 1998,

Premesso che:

– ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n.481, devono intendersi in materia di energia elettrica e gas attribuite trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni all'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

– tra le suddette funzioni rientrano quelle previste dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 giugno 1974 e del 20 settembre 1974 rispettivamente in materia di tariffe del gas industriale, naturale e tecnico distribuito a mezzo rete per usi domestici, artigianali ed industriali e di prezzi del metano;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito CIP) del 14 novembre 1991, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997, nel quale si dispone, tra l'altro, che le variazioni delle tariffe del metano per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e altri usi - escluse le tariffe per uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda - sono correlate alle variazioni del prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e segnalato alla Comunità economica europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi in Europa;

Considerato che l'andamento del prezzo del gasolio rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha mostrato una tendenza alla divaricazione rispetto all'andamento delle quotazioni internazionali, con una netta accentuazione del fenomeno, negli ultimi mesi, in conseguenza della sempre minor rilevanza di questo prodotto sul mercato nazionale del riscaldamento sia civile che industriale e terziario, e di una localizzazione marginale delle aree in cui è distribuito;

Ritenuto che il riferimento al suddetto prezzo del gasolio non rappresenti, in maniera coerente, l'evoluzione dei mercati energetici internazionali, non consentendo al prezzo del metano di beneficiare dell'attuale favorevole congiuntura dei mercati petroliferi;

Ritenuto che, comunque, sia urgente, ai fini dell'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, e in attesa dell'adozione del nuovo ordinamento tariffario che verrà definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in seguito al procedimento avviato con delibera 23 aprile 1998 n. 40/98, introdurre l'utilizzo di un prezzo di riferimento legato al mercato internazionale;

DELIBERA:

Articolo 2 Modificazioni del provvedimento del
 Comitato interministeriale dei prezzi
 14 novembre 1991, n. 25

Il terzo, quarto e quinto comma del Provvedimento CIP 14 novembre 1991, n. 25, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 marzo 1997, sono sostituiti come segue:

“Dette tariffe sono modificate qualora la più favorevole all'utente tra le variazioni, positive o negative, degli indicatori dei prezzi del gasolio definiti nei commi seguenti, risulti almeno pari a 11 lire/Kg, corrispondenti a 5,89 lire/mc in termini di metano.

Per ciascun indicatore, le variazioni sono calcolate come differenza tra la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre di riferimento precedente quello previsto per la revisione e il prezzo del gasolio assunto in occasione dell'ultima revisione.

Gli indicatori da considerare sono:

- prezzo del gasolio, espresso in lire/Kg., risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova - Lavera, pubblicata giornalmente dal *Platt's Oilgram Price Report*, moltiplicata per il valore del cambio UIC lira/US\$ del corrispondente giorno;
- prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e segnalato alla Comunità economica europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi in Europa;

Per ogni lira al chilogrammo della variazione di tali indicatori più favorevole all'utente le tariffe finali di riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi, sono adeguate di 0,5869 lire/mc di metano con potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc, corrispondenti a 0,0638 lire/Mcal.”

Articolo 2 Disposizioni transitorie e finali

La prima applicazione della procedura di adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, modificata con l'adozione del prezzo del gasolio CIF Med di cui al precedente articolo 1, verrà effettuata utilizzando come valori base i seguenti:

– per il prezzo del gasolio, espresso in lire/Kg, risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera, lire/Kg 284,94;

– per il prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, lire/Kg 507,27.

La disciplina di cui al precedente art. 1 avrà applicazione sino all'adozione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle determinazioni di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995 n. 481 relative al settore gas, e comunque per un periodo non superiore ad otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento come definita nel comma successivo.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed ha vigore dall'1 maggio 1998.

PARERI E SEGNALAZIONI

PAGINA BIANCA

Delibera 5 novembre 1997, n.122

**PRESENTAZIONE AL GOVERNO DI PROPOSTA
IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA CESSIONE
A SOGGETTI TERZI DELLE ECCEDENZE DI ENERGIA
ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 9**

Nella riunione del 5 novembre 1997;

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha avviato, con delibera 25 settembre 1997, n. 98/97 un procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito legge n. 9/91);

Premesso altresì che l'Autorità ritiene opportuno stabilire indirizzi e formulare proposte al Governo al fine di una più efficace individuazione dei soggetti a cui possono essere cedute le eccedenze di energia elettrica tenendo in ciò conto, ai sensi degli articoli 20 e 21 delle legge n. 9/91, delle nuove esigenze di coordinamento e di organizzazione del servizio elettrico nazionale;

Considerate le informazioni e gli elementi conoscitivi acquisiti dall'Autorità attraverso comunicazioni delle parti interessate ed anche attraverso le audizioni speciali tenute presso l'Autorità in data 9 ottobre 1997 e consultazioni con rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta avvenute in data 13 e 14 ottobre 1997;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 232 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernenti norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la delibera 28 ottobre 1997, n. 108/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 225 del 31 ottobre 1997, con cui l'Autorità ha definito nuovi prezzi di cessione per le eccedenze di energia elettrica di cui alla legge n. 9/91;

Visto l'articolo 5, comma 2, dello Schema di regolamento per la semplificazione dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, come proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica sulla base della delega contenuta nell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 87 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e approvato dal Consiglio dei ministri in sede preliminare nella seduta del 5 agosto 1997;

Visti i pareri espressi con riferimento all'articolo 5, comma 2, dello schema di regolamento soprarichiamato, da Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 novembre 1997, da X Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 8 ottobre 1997 e da X Commissione permanente della Camera dei deputati in data 24 settembre 1997;

Visto il documento "Proposta di delibera per la presentazione al Governo di una proposta in materia di disciplina della cessione a soggetti terzi delle eccedenze di energia elettrica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9" (PROT.AU/97/192);

Ritenuta per quanto concerne i soggetti abilitati all'acquisto delle eccedenze di energia elettrica, l'opportunità di:

- stabilire l'obbligo di vettoriamento a carico del soggetto gestore della rete;
- prevedere per le parti interessate, al fine di dare impulso alla creazione di un vero mercato, la possibilità di definire liberamente i prezzi di cessione, ed escludere pertanto l'instaurarsi di diritti di prelazione;
- tenere conto che in ogni caso le condizioni di mercato si verranno a creare in modo progressivo e in particolare i produttori di piccole quantità di energia elettrica eccedente potranno incontrare difficoltà nella ricerca di un acquirente; ciò anche se si tratta di produzioni in molti casi idroelettriche, la cui utilizzazione è di interesse generale;
- mantenere di conseguenza un obbligo di acquisto, in ultima istanza, a carico del cessionario del servizio elettrico nell'area in cui è sito l'impianto che produce le eccedenze, e fissare il prezzo per queste cessioni obbligate per via amministrativa con riferimento ai prezzi definiti con delibera dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, notando che tali prezzi assumeranno, una volta formatosi il mercato, la funzione di prezzi minimi garantiti.

Su proposta del prof. Sergio Garribba,

DELIBERA:

Di approvare, affinché possa essere considerato dal Governo nella predisposizione di un eventuale provvedimento che consenta di regolare, anche solo in via transitoria, la cessione delle eccedenze di energia elettrica a soggetti terzi, la bozza di articolato contenente disposizioni per l'acquisto delle eccedenze di energia elettrica come riportato nell'allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Di dare mandato al Presidente di trasmettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali la bozza di articolato di cui in allegato accompagnata da nota esplicativa.

Allegato A

BOZZA DI ARTICOLATO

(Disposizioni per l'acquisto delle eccedenze di energia elettrica)

1. Con riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'energia elettrica prodotta in eccedenza, di cui all'articolo 20, comma 1 ed all'articolo 22, comma 3 può essere ceduta, a prezzi e condizioni determinati tra le parti, oltre ai soggetti previsti dagli articoli soprarichiamati, anche a:

- a) imprese produttrici e autoproduttrici di energia elettrica di cui all'art. 20, comma 1;
- b) società commerciali e imprese elettriche di enti locali di cui all'art. 21, comma 1;
- c) consorzi e società consortili fra imprese di cui all'art. 23, comma 1, esistenti alla data del presente provvedimento, anche senza la partecipazione del soggetto produttore delle eccedenze;
- d) aziende speciali degli enti locali e altri soggetti di cui all'articolo 23, comma 1. Hanno altresì la facoltà di ritirare le eccedenze di energia elettrica;
- e) imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, numeri 6) e 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- f) consorzi e società consortili costituiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle D'Aosta;
- g) utenti il cui consumo superi i 100 GWh all'anno, come indicato ai sensi dell'art. 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;

2. I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione devono garantire il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta in eccedenza e ceduta a terzi secondo tariffe e condizioni determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'energia elettrica eccedentaria non ceduta ai sensi del comma 1 è ritirata dal concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico come previsto dalle leggi vigenti per la zona in cui è localizzato l'impianto di produzione. I prezzi minimi per tali cessioni sono fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Delibera 2 dicembre 1997, n.129

SEGNALAZIONE AL GOVERNO SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA PER IL MERCATO DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 dicembre 1997 ;

Visto l'articolo 2, comma 6 della legge 14 novembre 1995, n. 481 che prevede che *"le Autorità, in quanto Autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria"*;

Considerato che il Consiglio dei ministri dell'Unione Europea sta discutendo, in vista dell'adozione di una posizione comune, una Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno del gas naturale, (nel seguito: proposta di direttiva);

Vista la nota di compromesso sulla proposta di direttiva, presentata dalla Presidenza lussemburghese, il 21 novembre 1997(prot. n. 12525/97);

Su proposta del Presidente

DELIBERA:

Di trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla proposta di direttiva europea concernente regole comuni per il mercato interno del gas naturale riportata in allegato (*Allegato A*).

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Allegato A

Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo sulla proposta di direttiva europea concernente regole comuni per il mercato interno del gas naturale

1. Premessa

1.1 Ai fini della realizzazione di un mercato unico per l'energia, il 24 febbraio 1992, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio dei ministri europeo due proposte di direttiva concernenti, rispettivamente, regole comuni per il mercato interno dell'e-